



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

PRESIDENZIALE N. 14/15/PRES

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE TRENTO ALTO ADIGE
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/2005**

(proc. n. 2608/14/FS)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*) ed, in particolare, l’articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come

modificato, da ultimo, dalla delibera 529/14/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 129/02/CONS recante “*Informativa economica di sistema*”, come modificata dalla delibera n. 139/05/CONS del 7 marzo 2005 ed in particolare l’articolo 10, ove è stabilito che le amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a dare la comunicazione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - entro il 31 marzo dell’anno successivo e tramite appositi modelli telematici (di seguito denominati modelli EP) - delle somme impegnate per l’acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi su mezzi di comunicazione di massa impegnante nell’ultimo esercizio finanziario;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri recante la direttiva del 28 settembre 2009 sugli “*Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTI gli esiti del monitoraggio d’ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l’atto di contestazione n. 46/14/DISM, datato 27 novembre 2014 e notificato alla Regione Trentino Alto Adige in data 5 dicembre 2014 (prot. n. 61958/2014);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione.

Con atto della Direzione Servizi Media (ora Direzione Contenuti Audiovisivi e di seguito così denominata), questa Autorità ha contestato alla Regione Trentino Alto Adige (di seguito denominata REGIONE) la violazione della disposizione contenuta nell’articolo 41 del *Tusmar*.

Dall’esame delle comunicazioni effettuate dalla REGIONE, relativamente alle spese in questione riferite agli esercizi 2010, 2012 e 2013, invero, è emerso che la REGIONE ha destinato alla stampa quotidiana e periodica quote inferiori alla percentuale normativamente prevista, e precisamente:

- nel 2010 risulta destinata alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 171.477,00 pari al 37,60 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 456.048,00);

- nel 2012 risulta destinata alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 141.121,00 pari al 29,35 per cento del totale delle spese pubblicitarie (480.855,00);

- nel 2013 risulta destinata alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 127.236,00 pari al 31,26 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 406.971,00).

La REGIONE, dunque, avrebbe violato l'articolo 41, comma 1, ove prevede che le somme che le amministrazioni pubbliche *“destinano per fini di comunicazione istituzionale, nell'acquisto di spazi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate (...) per almeno il 50 per cento a favore dei quotidiani e periodici”*.

2. Deduzioni della Regione.

La REGIONE, con nota del 16 dicembre 2014 (prot. 63445/2014), rileva, in primo luogo, che la contestazione non rispetta i termini entro i quali essa doveva essere notificata. A tal proposito si richiama l'articolo 5, comma 3 del *Regolamento* ove si prevede che *“Ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 689/81, l'atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore nei termini di 90 giorni dall'accertamento”*. Secondo la REGIONE, detto termine decorrerebbe dal momento in cui l'Amministrazione acquisisce piena conoscenza della condotta invalida; e ciò coinciderebbe con la data di ricezione, da parte dell'AGCOM, del modello EP contenente i dati relativi alla ripartizione delle somme destinate all'acquisto di spazi per comunicazione istituzionale (di seguito modello EP). Poiché, per ciascuno degli anni contestati (2010, 2012, 2013), il modello è stato ricevuto dall'AGCOM, rispettivamente, in data 31 marzo 2011, 26 marzo 2013 e 25 marzo 2014, la notifica della contestazione del 5 dicembre 2014 sarebbe intempestiva.

In secondo luogo, la REGIONE comunica di aver fissato, con apposita legge regionale, quote diverse da quelle indicate dall'articolo 41, comma 1, d.lgs. 177/05, ai sensi del comma 5 della medesima disposizione, ove è prevista tale facoltà. In particolare, l'articolo 4 della legge regionale Trentino Alto Adige del 6 dicembre 2005, n. 9, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Regione Trentino Alto Adige”* (di seguito denominata L.R. 9/2005), prevede che l'amministrazione regionale – sulla competenza di ciascun esercizio finanziario – è tenuta ad impegnare, per fini di comunicazione istituzionale, somme *“per almeno il 40 per cento a favore dei giornali, quotidiani e periodici”*.

Da ultimo, la REGIONE osserva che: *“nel calcolo delle somme impegnate indicate nei modelli EP riferite agli anni 2010, 2012 e 2013, per mero errore materiale non si è tenuto conto che la percentuale riferita a quotidiani e periodici comprende anche gli acquisti di spazi sulle emittenti di carattere non eminentemente locale, che trasmettono quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, culturali, sindacali o letterari per almeno il 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20. Inoltre, ancora per errore materiale, nelle somme impiegate sono stati inseriti gli oneri relativi alla produzione di strumenti pubblicitari”*.

In base ai nuovi calcoli e ai nuovi riferimenti normativi, la REGIONE avrebbe dunque rispettato la quota percentuale delle somme da destinare, sulla stampa quotidiana e periodica, per l'acquisto di spazi per comunicazione istituzionale.

3. Valutazioni dell'Autorità.

Nel corso dell'istruttoria è emerso che la contestazione in ordine al mancato rispetto delle percentuali relative alle somme per l'acquisto di spazi per comunicazione istituzionale da destinare alla stampa periodica e quotidiana si fondava su dati non aggiornati.

La REGIONE, in particolare, nella nota di risposta alla contestazione dell'Autorità, ha rettificato i dati in origine forniti tramite il modello EP, provvedendo all'invio di nuovi modelli EP, in sostituzione dei precedenti contenenti errori di compilazione. Più nello specifico, nei modelli EP in origine forniti dalla REGIONE, per un verso, sono stati erroneamente esclusi, dal totale delle somme da destinare a comunicazione istituzionale, gli acquisti di spazi sulle emittenti radiofoniche che trasmettono quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per almeno il 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, per l'altro, sono stati erroneamente inseriti, nel totale somme impiegate, gli oneri relativi alla produzione di strumenti pubblicitari. Sulla base di quanto precede, la REGIONE ha inviato nuovi modelli EP, contenenti i dati corretti per ciascuno degli anni in contestazione.

I criteri sulla base dei quali la REGIONE ha effettuato le rettifiche corrispondono a quelli indicati nella *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*. Nel caso di specie, in particolare, vengono in rilievo l'articolo 1.4, che, ai fini del rispetto delle quote percentuali di cui all'articolo 41, comma 1 relative alla stampa, equipara, alle somme destinate all'acquisto di spazi su quotidiani e periodici, le spese per *“gli acquisti di spazi sulle emittenti radiofoniche che trasmettono quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per almeno il 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20”* e l'articolo 1.2 che esclude dal calcolo delle spese per comunicazione istituzionale *“gli oneri relativi alla produzione di strumenti pubblicitari”*.

Sulla base dei dati in tal modo aggiornati, le quote in questione appaiono così ripartite:

- nel 2010 risulta destinata alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 183.765,12 pari al 45,00 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 405.388,56);

- nel 2012 risulta destinata alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 173.139,30 pari al 40,00 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 428.610,97);

- nel 2013 risulta destinata alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 140.476,00 pari al 41,00 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 340.432,05).

CONSIDERATO che i dati sono stati aggiornati conformemente ai criteri previsti dalla *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*;

CONSIDERATO che, sulla base dei nuovi dati forniti dalla REGIONE, risultano rispettate le percentuali di somme impegnate per pubblicità istituzionale da destinare alla stampa periodica e quotidiana previste dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di non poter procedere all'irrogazione della relativa sanzione pecuniaria amministrativa;

CONSIDERATO che la prima riunione utile della Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento, stante il termine di scadenza del procedimento;

DELIBERA

1. L'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 2608/2014/FS avviato nei confronti della Regione Trentino Alto Adige.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 aprile 2015

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani